

**Modifica e integrazione dell'accordo del 10 giugno 2003 e s.m.i, che ha introdotto
nella regione Emilia – Romagna l'istituto della trasferta regionale in attuazione
dall'allegato Q al CCNL 29 gennaio 2000**

VISTI

- L'accordo 10 giugno 2003 e s.m.i, che ha introdotto nella regione Emilia – Romagna l'istituto della trasferta regionale in attuazione dall'allegato Q al CCNL 29 gennaio 2000
- L'art. 21 del CCNL 1 luglio 2014 che ha esteso l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di trasferta regionale
- L'accordo nazionale 2 febbraio 2015 che ha stabilito, con effetti a partire dal 2 maggio 2015, i principi per l'attuazione della trasferta sui territori regionali.

Le parti ritengono opportuno modificare il già citato accordo 10 giugno 2003 al fine di migliorarne l'efficienza e di dare attuazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo contrattuale nazionale.

PREMESSA

L'accordo si muove nell'ambito delle norme previste dal D.lgs. 163/2006 art. 118 comma 6, dal CCNL e ai successivi accordi nazionali in vigore, pertanto tutte le semplificazioni amministrative che ne possono derivare nei casi previsti si basano sul principio della delega tra CASSE EDILI. Pertanto nulla si modifica per tutti gli altri obblighi ed adempimenti previsti nei confronti di qualsiasi altro interlocutore, a partire da quelli relativi alla certificazione liberatoria, che rimangono di titolarità della Cassa Edile della Provincia in cui si svolgono i lavori.

Le parti concordano sul mantenimento pieno ed esclusivo della titolarità del rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva da parte della Casse Edile della Provincia entro il cui territorio è operativo il cantiere.

La Cassa Edile competente per territorio, che avrà acquisito dall'impresa trasfertista la comunicazione di apertura del cantiere e l'elenco degli operai allo stesso in forza, darà delega con specifico atto disciplinante i vari istituti e sottoscritto tra le Casse Edili dell'Emilia Romagna alla Cassa Edile da cui proviene l'impresa trasfertista, in base alle normative successivamente previste.

Le parti, inoltre, definiranno entro il 30 giugno 2015 l'allegato tecnico (allegato 1) che definirà e dettaglierà il funzionamento del sistema regionale di messa in rete delle Casse Edili, nonché la condivisione in tempo reale, fra le Casse Edili competenti, delle informazioni afferenti alle trasferte regionali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente intesa si applica alle imprese che applicano il CCNL Ance-Fillea-Filca-Feneal, con sede legale in Emilia Romagna ed iscritte ad una Cassa Edile (avente tra le sue parti costituenti Ance-Fillea-Filca-Feneal) di una qualsiasi Provincia della medesima Regione che:



- a) Abbiano almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa alla Cassa Edile alla data della richiesta.
- b) Siano in procinto di avviare un cantiere presso la cassa edile differente da quella di provenienza.
- c) Non abbiano in corso contenziosi relativi a morosità o irregolarità riguardo ad obblighi contrattuali e contributivi nei confronti delle Casse Edili, Scuole Edili e C.T.P. e comunque non siano iscritte alla banca dati delle imprese irregolari (BNI).

L'irregolarità sopravvenuta dell'impresa comporterà, con effetti dal mese in cui questa si è verificata, l'automatica revoca dell'autorizzazione a mantenere l'iscrizione nella Cassa Edile di provenienza con conseguente e contestuale piena ed integrale applicazione degli obblighi di cui all'art. 21 del CCNL in favore della Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori indipendentemente dalla durata del cantiere.

L'irregolarità sopravvenuta sarà comunicata dalla Cassa Edile di provenienza tempestivamente e comunque entro 15 giorni dal suo accertamento.

- d) Siano affidatari e/o imprese esecutrici di lavori pubblici o siano affidatari di lavori privati, da svolgersi con proprio personale inviato in trasferta.
- e) Non ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera d), siano imprese esecutrici di lavori privati per un valore di oltre 250.000 €, da svolgersi con proprio personale inviato in trasferta.
- f) Non ricorrendo le ipotesi di cui alle lettere d) ed e), siano imprese esecutrici di lavori privati per una durata dei lavori inferiore ai tre mesi, da svolgersi con proprio personale inviato in trasferta.
- g) Avanzino richiesta per lavoratori già dipendenti dell'impresa.

I lavoratori assunti direttamente sul cantiere dovranno essere iscritti nella Cassa Edile della Provincia ove si svolgono i lavori.

La richiesta dovrà essere presentata alla Cassa Edile competente territorialmente prima dell'inizio dei lavori.

NORMATIVE

- In caso di esecuzione di opere in una Provincia diversa da quella di provenienza, le aziende in possesso dei requisiti sopra richiamati, potranno richiedere alla Cassa Edile della provincia dove eseguiranno i lavori, entro i termini di cui al punto g), l'autorizzazione a mantenere l'iscrizione alla Cassa Edile di provenienza e l'applicazione del contratto integrativo della provincia di provenienza ai dipendenti trasfertisti impegnati nei lavori medesimi.
- L'autorizzazione si intende concessa automaticamente salvo diniego della cassa edile territorialmente competente.
- L'eventuale provvedimento di diniego dovrà essere motivato e comunicato all'azienda entro il termine massimo di 10 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta. In tal caso l'azienda sarà tenuta ad applicare le disposizioni di cui all'art. 21 del CCNL.



- In caso di omessa denuncia del cantiere e/o dei lavoratori presenti sullo stesso, l'impresa inadempiente dovrà iscriversi presso la Cassa Edile territorialmente competente per il luogo di esecuzione dei lavori.
- Le stesse aziende forniranno alla Cassa Edile di provenienza le informazioni previste di cui all'allegato 1) e trasmesse attraverso il sistema di messa in rete informatica delle Casse Edili appositamente realizzato.
- In conseguenza di ciò, sarà mantenuta altresì l'iscrizione alla Scuola Edile della provincia di provenienza.
- In presenza dei requisiti previsti dal presente accordo, la Cassa Edile ove si svolgono i lavori delegherà la Cassa Edile di provenienza ad operare in sua vece per gli adempimenti connessi agli obblighi di denuncia e di versamento dei contributi afferenti al cantiere per cui è stata presentata richiesta.
- Qualora l'impresa autorizzata debba produrre a terzi attestazione di applicazione del regime di trasferta regionale, essa sarà rilasciata dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori entro 7 giorni dalla relativa richiesta.

Si conviene sull'opportunità che tutte le Province adottino meccanismi di denuncia come previsto dalle intese nazionali (CNCE "Modulistica Unificata").

Le parti concordano nella costituzione di un sistema regionale in grado di ricevere e trasmettere in tempo reale tutte le informazioni necessarie alla Casse Edili per il procedimento di autorizzazione alla trasferta regionale, nonché per la successiva gestione della trasferta stessa e per il rilascio degli attestati di regolarità contributiva a favore di imprese trasfertiste, con le modalità operative definite nell'Allegato 1). Nelle more della messa in operatività del nuovo sistema informatico, le Casse Edili continueranno ad operare col sistema già in esercizio.

Le parti concordano che le Casse Edili del sistema riferentesi al presente accordo firmeranno con il server prescelto un contratto di incarico sulla base di quello tipo allegato al presente accordo.

Le denunce afferenti alle periodiche contribuzioni e agli accantonamenti alle Casse Edili dell'attività svolta in regime di fuori Provincia, vanno presentate alla Cassa Edile di provenienza, la quale a sua volta, attraverso il sistema informatico regionale, ne darà dettagliata comunicazione alla Cassa Edile competente per territorio entro il mese immediatamente successivo alla presentazione delle denunce da parte dell'azienda.

Alla Cassa Edile della Provincia dove si svolgono i lavori dovranno essere riconosciute esclusivamente le quote di adesione contrattuale provinciali, le quote delega per delega e adesione sindacale ed i contributi relativi al Comitato tecnico paritetico e degli RLST, così come definito nell'Allegato 1).

Le quantità saranno quelle previste dai contratti in vigore nella Provincia di provenienza.






Non sono sottoposte agli obblighi sopra richiamati le aziende che, per la tipologia di attività svolta, sono già esentate, ai sensi dell'art. 21 del CCNL, dall'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo di esecuzione dei lavori per trasferte fuori provincia.

L'arco temporale dei tre mesi previsto dall'art. 21 CCNL deve essere inteso come riferito alla durata complessiva del cantiere e non delle singole lavorazioni.

Restano fermi in ogni caso gli obblighi di comunicazione, in favore della Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, previsti dall'art. 21 del CCNL, che qui si intendono espressamente richiamati, fatto salvo quanto previsto alla lettera g) del paragrafo "Campo di applicazione".

Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgano i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Le parti si danno atto che la realizzazione della presente normativa è resa possibile anche dalla sostanziale equivalenza dei costi contrattuali e contributivi previsti nelle varie Province dell'Emilia Romagna tale da evitare per queste materie il rischio di concorrenza sleale che a giudizio delle parti sarebbe ulteriormente ridotto con la adozione di meccanismi di rilascio della certificazione liberatoria sulla base del criterio della "congruità contributiva".

Le parti si ritengono altresì impegnate a realizzare ulteriori processi di omogeneizzazione anche riguardo alle prestazioni extracontrattuali.

Le parti convengono di istituire un tavolo di monitoraggio permanente dell'applicazione del presente accordo, composto da rappresentanti delle parti sociali firmatarie. Le Casse Edili dell'Emilia Romagna dovranno far pervenire al tavolo di monitoraggio, che verrà costituito dalle Parti Sociali regionali e si riunirà con cadenza bimestrale, un rapporto sull'effettivo utilizzo da parte delle aziende delle facoltà previste dal presente accordo, sui tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni, nonché sulle eventuali problematiche riscontrate nell'applicazione delle procedure sopra descritte.

DECORRENZA E VALIDITA'

Il presente accordo, firmato dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, entra immediatamente in vigore su tutto il territorio dell'Emilia Romagna dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente accordo sostituisce le previgenti discipline in materia di "Trasferta Regionale" ed avrà validità fino ad eventuale rinnovo tra tutte le parti firmatarie.



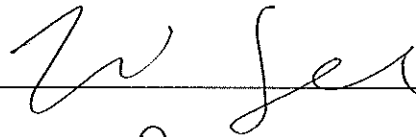
CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti firmatarie confermano l'applicabilità del presente accordo nell'ambito delle previsioni del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 riguardante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012". Il presente accordo risulta pertanto coerente con l'ordinanza n. 46 del 24/09/2012 riguardante "Misure relative agli obblighi previsti per le imprese edili affidatarie e subappaltatrici per l'iscrizione e versamenti alle Casse Edili dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012" e con la conseguente lettera interpretativa dell'Assessorato alle attività produttive del 08/11/2012.

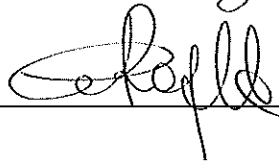
Ai fini del requisito di cui alla lettera d) del CAMPO DI APPLICAZIONE del presente accordo, si chiarisce che sono da considerarsi lavori pubblici tutte le opere edili, di committenza pubblica e privata, connesse ai danni derivanti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Bologna, 29 aprile 2015

FILLEA – CGIL



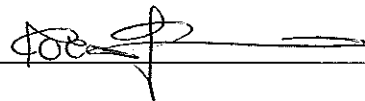
FILCA – CISL



FeNEAL – UIL



ANCE Emilia Romagna



APPENDICE

Modifica e integrazione dell'accordo del 10 giugno 2003 e s.m.i, che ha introdotto nella regione Emilia – Romagna l'istituto della trasferta regionale in attuazione dall'allegato Q al CCNL 29 gennaio 2000

A decorrere del 1 gennaio 2016 la presente appendice troverà applicazione nell'accordo del 29 aprile 2015 , fatto salvo che tale formulazione non sia più adottata nell'Accordo Regionale sulla Trasferta delle imprese artigiane dell'Emilia Romagna. In tal senso Fillea, Filca e Feneal Emilia Romagna si impegnano a rinnovare entro 31 dicembre 2015 gli accordi in vigore con le altre associazioni datoriali.

In ogni caso la previsione di cui al comma successivo sarà applicabile esclusivamente con le stesse modalità e gli stessi limiti previsti nell'accordo regionale sulla trasferta delle imprese artigiane dell'Emilia Romagna.

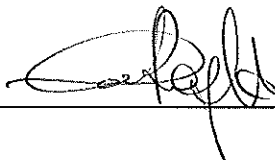
Nei cantieri di durata complessiva superiore a tre mesi, limitatamente ai lavoratori comandati in trasferta e già iscritti nella Cassa Edile di provenienza, sono altresì esonerate dagli obblighi sopra richiamati le aziende in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo "Campo di applicazione", chiamate a svolgere le seguenti lavorazioni: montaggio e smontaggio ponteggi, tinteggiatura, decoro, pavimentazione, lattoneria, realizzazione di tetti o infrastrutture in legno. Le medesime aziende, per poter usufruire del predetto esonero, dovranno inviare alla Cassa Edile territorialmente competente, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di inizio dei lavori, una comunicazione indicante la data di inizio e la descrizione dei medesimi, il luogo di svolgimento, la durata prevista e gli estremi del committente ed eventuale sub-committente. In tali fattispecie il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Edile di provenienza non è subordinato ad una autorizzazione esplicita della Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori. Fermo restando l'obiettivo di semplificare le procedure e eliminare esclusioni che possano generare diverse interpretazioni, le parti condividono, per tutte le tipologie di lavorazioni non già espressamente disciplinate nel contratto nazionale, l'obiettivo di favorire procedure omogenee in merito all'obbligo di iscrizione in Cassa Edile in regime di trasferta. A tal fine le parti si impegnano a rivedere l'elenco delle lavorazioni di cui al presente capoverso, qualora intervengano modifiche da parte di analoghi accordi sottoscritti da altre organizzazioni imprenditoriali della regione Emilia Romagna (condizione di reciprocità).

Bologna, 29 aprile 2015

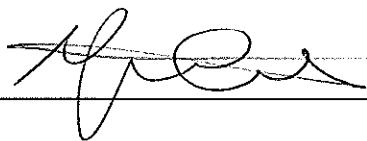
FILLEA – CGIL



FILCA – CISL



FeNEAL – UIL



ANCE Emilia Romagna

